

## **Decreto del Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996**

### **(animali pericolosi)**

**(G.U.R.I. serie generale 232 del 3/10/96)**

#### **Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con i MINISTRI DELL'INTERNO, DELLA SANITA', E DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 7 febbraio 1992. n. 150, recante la

"Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie, animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica";

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 150 recante le " Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio "

Visto il decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, recante: "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione";

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante la "Attuazione della direttiva 86/609/CEE materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici";

Visto l'art. 4 comma 1 del citato decreto-legge il quale dispone che siano fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e 30 della legge 11 febbraio 1992, n.157;

Visto l'art. 5, comma 1, del citato decreto-legge, il quale dispone che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della sanità ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali siano stabiliti i criteri da applicare nella individuazione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica e di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, e che venga redatto l'elenco di tali esemplari;

Visto l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge nel quale viene indicato il significato di esemplare di specie selvatica, esemplare nato in cattività ed esemplare riprodotto in cattività;

Considerando che determinate specie di mammiferi e rettili selvatici possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

Considerando che determinate specie di mammiferi selvatici sono oggetto di allevamento per scopi produttivi e sono sottoposti a norme in materia sanitaria e di disciplina dell'attività produttiva;

Visto l'art. 17 della citata legge 11 febbraio 1992, n. 157, il quale prevede che le regioni possano autorizzare gli allevamenti di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale;

Viste le risultanze della Conferenza dei servizi, tenutasi il giorno 13 maggio 1995, presso il servizio conservazione della natura del Ministero dell'ambiente;

Decreta:

### **Articolo 1**

1. Ai fini dell'individuazione delle specie che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, sono da considerare potenzialmente pericolosi .per l'incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici .ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all'uomo.

### **Articolo 2**

1. Nell'**allegato A** al presente articolo sono indicate le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica individuate sulla base dei criteri stabiliti dal precedente articolo e per le quali è proibita la detenzione.

### **Articolo 3**

1. Sono esclusi dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo gli esemplari vivi di mammiferi selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività riportati nell' **allegato B** al presente decreto ed appartenenti ad allevamenti autorizzati ai sensi dell'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private, autorizzate ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono esentate dal divieto di detenzione riportato nel precedente articolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana..

Roma, 19 Aprile 1996

Il Ministro dell'ambiente

**BARATTA**

Il Ministro dell'interno

**CORONAS**

Il Ministro della sanità

**GUZZANTI**

Il Ministro delle risorse

Agricole, alimentari e forestali

**LUCCHETTI**

Registrato alla Corte dei Conti il 3 giugno 1996

Registro n. 1

## **Allegato A**

In tale allegato sono riportati, in ordine sistematico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei rettili e dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.1 del decreto in oggetto.

Ad esso appartengono:

tutti gli esemplari selvatici, cioè provenienti direttamente dall'ambiente naturale;

tutti gli esemplari nati in cattività, intesi come individui provenienti da una riproduzione di cui almeno uno dei genitori sia di provenienza selvatica e comunque riferito ad individui appartenenti alla sola prima generazione;

tutti gli esemplari riprodotti in cattività intesi come individui provenienti da genitori nati in cattività.

Con la dizione "tutti i generi, tutte le specie" si intende che l'intera famiglia, intesa come unità tassonomica superiore rientra nella sfera di influenza del divieto.

Nel caso in cui vengano citate una o più specie di un genere, si intende che solo tali specie sono incluse e non tutte le altre appartenenti allo stesso genere.

### **Elenco delle specie previste dall'articolo 2 e per le quali è proibita la detenzione di esemplari vivi**

#### **Classe MAMMALIA**

Ordine	MARSUPIALIA			
	Famiglia	Dasyuridae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Topi e Ratti Marsupiali
		Macropodidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Canguri
Ordine	PRIMATES			
	Famiglia	Cheirogaleidae	TUTTI I GENERI	

			TUTTE LE SPECIE	Lemuri pigmei
		Lemuridae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Lemuri
		Indridae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Lemuri saltatori
		Daubentoniidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Aye-aye
		Lorsidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Lorisini
		Tarsidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Tarsidi
		Callitrichidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Scimmie orso
		Cebidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Scimmie del nuovo mondo
		Cercopithecidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Scimmie del vecchio mondo
		Hylobatidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Gibboni
		Pongidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Orango, Scompanze,Gorilla
Ordine	CARNIVORI			
	Famiglia	Canidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Lupi, Volpi,Sciacalli, coyote
		Ursidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Orsi
		Procyonidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Orsi lavatori
		Aliuridae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Panda
		Mustelidae		
		Genere	Eira	TUTTE LE SPECIE
				Tayra
			Gulo	TUTTE LE SPECIE Ghiottone
			Mellivora	TUTTE LE SPECIE

				Tasso del Miele
			Meles	TUTTE LE SPECIE Tassi
			Arctonyx	TUTTE LE SPECIE Tassi
			Mydaus	TUTTE LE SPECIE Tassi
			Taxidea	TUTTE LE SPECIE Tassi
			Lutra	TUTTE LE SPECIE Lontre
			Pteronura	TUTTE LE SPECIE Lontre giganti
			Aonyx	TUTTE LE SPECIE Lontre
			Enhydra	TUTTE LE SPECIE Lontra marina
		Hyaenidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Iene
		Felidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Leoni, tigri, pantere, etc.
Ordine	PROBOSCIDEA			
	Famiglia	Elephantidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Elefanti
Ordine	PERISSODACTYLA			
	Famiglia	Suidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Cinghiali
		Tayassuidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Pecari
		Hippopotamidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Ippopotami
		Cervidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Cervi, alce, daino, etc.

		Bovidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Antilopi, bufali, caprini, etc.
Ordine	RODENTIA			
	Famiglia	Hystricidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Istrici
		Erithizontidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Istrici arborei
		Hydrochoeridae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Capibara
		Dinomyidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Paracana
		Dasyproctidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Aguti
Ordine	TESTUDINES			
	Famiglia	Bataguridae		
		Genere	Mauremys	M.caspica Mauremide caspica
	Famiglia	Chelydrae		
		Genere	Chelydra	C.serpentina Tartaruga azzannatrici
			Macrolemmis	M.temminchi

### Classe REPTILIA

Ordine	CROCODYLIA			
	Famiglia	Crocodylidae		
		Genere	Crocodylus	TUTTE LE SPECIE
			Tomistoma	TUTTE LE SPECIE
			Osteolaemus	TUTTE LE SPECIE
	Famiglia	Alligatoridae	Alligator	TUTTE LE SPECIE
			Caiman	TUTTE LE SPECIE
			Melanosuchus	TUTTE LE SPECIE
Ordine	SQUAMATA			
	Famiglia	Helodermatidae		
		Genere	Heloderma	TUTTE LE SPECIE
	Famiglia	Varanidae		

		Genere	Varanus	TUTTE LE SPECIE
	Famiglia	Boidae		
		Genere	Pithon	P.reticulatus Pitone reticolato
			Enectes	E. marinus Anaconda
	Famiglia	Elapidae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Cobra, mamba, corallo, etc.
		Colubridae		
		Genere	Atsactapsis	TUTTE LE SPECIE
			Dispholidus	D. typus
			Thelotornis	T. kirtlandii
	Famiglia	Viperidae		
	Sottofamiglia	Viperinae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Vipere
		Crotalinae	TUTTI I GENERI	
			TUTTE LE SPECIE	Mocassini, saerpenti a sonagli

### **Allegato B**

In tale allegato sono riportati, in ordine tassonomico, tutti gli individui appartenenti alla classe dei mammiferi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art.2 del presente decreto e cioè tutti gli individui il cui allevamento è consentito ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e che pertanto non rientrano nel divieto previsto dall'art. 1 del presente decreto.

Restano inclusi dal campo di applicazione del decreto l'allevamento e la detenzione degli animali domestici.

### **Elenco delle specie allevabili ai sensi dell'articolo 17 della legge 157/92**

#### **Classe MAMMALIA**

Ordine	CARNIVORA			
	Famiglia	Canidae		
		Genere	Vulpes	V.vulpes Volpe
Ordine	ARTIODACTYLA			

	Famiglia	Suidae		
		Genere	Sus	S.scrofa Cinghiale
	Famiglia	Cervidae		
		Genere	Cervus	C.elephus
		Genere	Capreolus	C. capreolus Cervo
		Genere	Dama	D.dama Daino
	Famiglia	Bovidae		
		Genere	Ovis	O.orientalis Muflone